

Civile Ord. Sez. 3 Num. 3035 Anno 2018

Presidente: SPIRITO ANGELO

Relatore: ROSSETTI MARCO

Data pubblicazione: 08/02/2018

ORDINANZA

sul ricorso 23651-2015 proposto da:

FABRIZI EMANUELE, elettivamente domiciliato in MARINO, CORSO VITTORIA COLONNA, 196, presso lo studio dell'avvocato AUGUSTO MANNI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

ASSID ASSICURATRICE ITALIANA DANNI SPA IN LCA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e Commissario Liquidatore Prof. Avv. RAFFAELE LENER, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10, presso lo studio dell'avvocato MAURO MAZZONI, che la rappresenta e difende giusta procura

2017

2323

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

speciale in calce al controricorso;

- controricorrente-

nonchè contro

GENERALI ITALIA SPA (INCORPORANTE ASSITALIA
ASSICURAZIONI SPA), SPIRO KRISTO, HAMIDOVIC SEVDA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 4747/2014 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 29/11/2017 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;



Corte di Cassazione - copia non ufficiale



FATTI DI CAUSA

1. Franco Fabrizi, nella veste di genitore del minore Emanuele Fabrizi, nel 2000 convenne dinanzi al Tribunale di Velletri, sezione di Albano, Kristo Spiro, la Assid s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa e l'Assitalia s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in Generali Italia s.p.a.; d'ora innanzi, sempre e comunque, "la Generali"), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti dal proprio figlio Emanuele Fabrizi in conseguenza d'un sinistro stradale, avvenuto il 10.5.1997 e causato - nella prospettazione attorea - da un veicolo Opel di proprietà di Kristo Spiro ed assicurato dalla Assid.

Il contraddittorio venne integrato nei confronti di Sevda Hamidovic, che risultò proprietario del veicolo Opel.

2. Con sentenza 16.2.2006 n. 258 il Tribunale accolse la domanda, e liquidò alla vittima la somma di euro 77.435 a titolo di risarcimento del danno biologico, ed euro 58.998,75 a titolo di risarcimento del "danno morale".

3. La Corte d'appello di Roma, adita dalla parte vittoriosa che domandava una più cospicua liquidazione del risarcimento, con sentenza 15.7.2014 n. 4747, rigettò il gravame.

La Corte d'appello, dopo avere premesso che l'appellante aveva formulato una *"generica perorazione volta a sostituire un diverso giudizio a quello fatto proprio dal primo giudice"*, ritenne che:

(-) il grado di invalidità permanente patito dalla vittima fu correttamente stimato dal primo giudice nella misura del 30%;

(-) il giudice di primo grado aveva adeguatamente personalizzato il risarcimento del danno non patrimoniale, tenendo in debito conto le specificità del caso concreto per come dedotte e dimostrate;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



(-) la vittima non aveva dimostrato di avere subito alcun danno patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro.

4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da Emanuele Fabrizi, nelle more del giudizio divenuto maggiorenni, con ricorso fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria.

Ha resistito con controricorso la sola Assid.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio di nullità processuale, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c..

Deduce che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto generico, ai sensi dell'articolo 342 c.p.c., un appello che invece doveva ritenersi specifico e perciò ammissibile, in particolare sotto tre profili:

(-) nella parte in cui aveva lamentato *"l'omessa valutazione e liquidazione del danno alla vita di relazione sociale del danno esistenziale"*;

(-) nella parte in cui aveva lamentato *"l'omessa valutazione e liquidazione del danno di natura psichica consistito nella ipocondria depressiva"*;

(-) nella parte in cui aveva lamentato l'omessa valutazione del danno patrimoniale alla capacità lavorativa.

1.2. Il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza.

E' vero, infatti, che la corte d'appello a p. 2 della sentenza oggi in esame ha affermato *"l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi ai sensi dell'articolo 342 c.p.c."*.

Tuttavia è altresì vero che, nelle pagine seguenti, la Corte d'appello non solo mostra di avere perfettamente compreso quale fosse il contenuto delle censure proposte dall'appellante, ma le esamina nel



merito e le dichiara infondate. La sentenza si conclude poi con un dispositivo nel quale si dichiara di "*respingere l'appello*".

Ora, è noto che i provvedimenti giurisdizionali vanno interpretati e qualificati *sub specie iuris* non già estrapolandone singole parti, ma valutandoli nel loro complesso.

Nel nostro caso sia il diffuso esame dei motivi d'appello contenuto nelle pp. da 3 a 6 comprese della sentenza; sia il dispositivo di reiezione dell'appello, impongono di concludere che la Corte d'appello non abbia affatto inteso dichiarare "inammissibile", ai sensi dell'art. 342 c.p.c., il gravame, ma l'abbia esaminato e rigettato nel merito, e che l'accento all'art. 342 c.p.c. di cui a p. 2 della sentenza costituisca un superfluo *obiter dictum*.

2. Il secondo motivo.

2.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 2 cost.; 1226, 2056 c.c.; 112, 115, 116, 132 c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c.); sia dal vizio di omesso esame d'un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134).

Nell'illustrazione del motivo il ricorrente deduce che la Corte d'appello avrebbe violato il principio di integrale riparazione del danno, oltre che i principi costituzionali di tutela dei diritti inviolabili della persona, per aver rigettato la domanda di risarcimento del danno esistenziale e del danno alla vita di relazione.

M
Corte di Cassazione - copia non ufficiale



2.2. Nella parte in cui lamenta il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., il motivo è manifestamente inammissibile: la censura di omesso esame d'un fatto decisivo non viene infatti nemmeno illustrata.

2.3. Nella parte in cui lamenta il vizio di violazione di legge, il motivo è infondato.

Violazione del principio di integrale riparazione del danno vi sarebbe stata, in tesi, se il giudice di merito, dopo avere accertato *in facto* l'esistenza d'un determinato pregiudizio, ne avesse negato *in iure* la risarcibilità.

Non è questo, tuttavia, il nostro caso. Qui la Corte d'appello, dopo avere accertato che la vittima patì, in conseguenza del sinistro, una invalidità fisica permanente del 30%, ha ritenuto che la somma di euro 136.433,75, liquidata dal Tribunale a ristoro di tale danno, fosse adeguata a riparare tutti i pregiudizi non patrimoniali conseguiti al fatto illecito, "anche sotto l'aspetto relazionale ed esistenziale", per come dedotti e dimostrati.

Si tratta di una statuizione rispettosa dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui:

(-) il danno non patrimoniale ha natura omnicomprensiva (Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008);

(-) la particolare incidenza d'una lesione della salute su particolari capacità od attitudini della vittima può giustificare un aumento della misura *standard* del risarcimento (*ex permultis*, Sez. 3 - , Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014);

(-) le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un "fatto costitutivo" della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore, né possono risolversi in mere



enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).

2.3. Nel caso di specie, il ricorrente sostiene (foglio 6, ultimo capoverso, del ricorso, le cui pagine non sono numerate) che la perdita di un occhio, da lui sofferta in conseguenza del sinistro, *"affligge una delle funzioni basilari dell'essere umano"*, e che tale perdita, così come la cicatrice derivatane, *"hanno per sempre sconvolto la [sua] vita personale, sociale e sentimentale"*.

Una deduzione di questo tipo è insignificante dal punto di vista medico legale prima, e dal punto di vista giuridico poi.

2.3.1. E' insignificante dal punto di vista medico legale, perché il grado di invalidità permanente suggerito da un *barème* medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide *su tutti gli aspetti* della vita quotidiana della vittima.

Il grado percentuale di invalidità permanente non indica infatti, al contrario di quanto alcuni si ostinano a ritenere, la mera compromissione dell'integrità psicofisica, in sé e per sé considerata, ma rappresenta l'intensità delle conseguenze che da quella compromissione sono derivate sulla vita concreta della vittima.

In questo senso si espresse già vari anni fa la Società Italiana di Medicina Legale, la quale definì il danno biologico, espresso nella percentuale di invalidità permanente, come *"la menomazione (...) all'integrità psico-fisica della persona, comprensiva degli aspetti personali dinamico-relazionali (...), espressa in termini di percentuale della menomazione dell'integrità psicofisica, comprensiva della incidenza sulle attività quotidiane comuni a tutti"*.

La percentuale di "invalidità permanente" esprime dunque un pregiudizio dinamico, e non statico; relazionale e non solo individuale,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



e per l'esattezza il pregiudizio che i postumi hanno prodotto su tutte le attività della vittima "comuni a tutti".

2.3.2. Sul piano strettamente giuridico consegue, da quanto esposto, che per potere pretendere in giudizio un risarcimento *ulteriore* rispetto a quello ottenuto mediante la monetizzazione del grado di invalidità permanente, è necessario dedurre e dimostrare che la menomazione, nel caso concreto, ha prodotto conseguenze *ulteriori e più gravi* di quelle che solitamente produce in persone dello stesso sesso e della stessa età della vittima.

Ma nel caso di specie sarebbe vano cercare negli atti del ricorrente l'indicazione di quali siano state, nel caso di specie, queste conseguenze "più gravi" rispetto ai casi consimili.

In applicazione di tali principi, questa Corte ha già stabilito che soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. L'epigrafe del terzo motivo di ricorso (foglio 7 del ricorso) riproduce *ad litteram* quella del secondo motivo.

Anche in questo caso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. (si lamenta ancora una volta la violazione degli



artt. 2 cost.; 1226, 2056 c.c.; 112, 115, 116, 132 c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c.); sia dal vizio di omesso esame d'un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134).

Nell'illustrazione del motivo il ricorrente deduce che la Corte d'appello avrebbe erroneamente rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica e specifica.

Sostiene che la perdita della vista da un occhio costituirebbe un danno patrimoniale *in re ipsa*; che la Corte d'appello non avrebbe preso in considerazione i documenti dai quali risultava che la vittima, al momento dell'infortunio, studiava come apprendista cuoco; che anche uno studente od un disoccupato può patire un danno patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro; che lo stesso consulente tecnico d'ufficio aveva ammesso che l'invalidità patita dalla vittima avrebbe inciso su tutte le attività di lavoro per le quali è richiesta la visione binoculare.

3.2. Nella parte in cui lamenta l'omesso esame d'un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il motivo è infondato.

Il problema della esistenza d'un danno patrimoniale da lucro cessante è stato infatti espressamente preso in esame dalla Corte d'appello, alle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata.

V'è solo da aggiungere che l'omesso esame d'un documento o comunque d'una fonte di prova, da parte del giudice di merito, non costituisce un errore censurabile ai sensi del novellato art. 360, n. 5, c.p.c., così come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, ove si afferma: "*l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico*



rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti”).

3.3. Nella parte in cui lamenta la violazione di legge il motivo è del pari infondato.

La Corte d'appello non ha affatto affermato che un minore o uno studente non possano patire, in conseguenza di lesioni personali, un danno patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro.

Ha semplicemente ritenuto che, nel caso di specie, non esistevano elementi per formulare un giudizio anche solo di *probabilità* sull'esistenza di tale danno.

Tale valutazione per un verso costituisce un apprezzamento di fatto, come tale non sindacabile in questa sede; per altro verso è conforme alla giurisprudenza di questa Corte in tema di accertamento e liquidazione del danno futuro, secondo la quale tale danno va accertato in base a presunzioni semplici e all'*id quod plerumque accidit*, ma è pur sempre necessario che tali presunzioni si fondino su fatti noti e concreti dedotti dall'interessato.

Nel caso di specie, per contro, la Corte d'appello ha rilevato come l'attore non avesse fornito la prova *“delle sue attitudini personali né altri elementi d'ordine presuntivo che consentano di ritenere dimostrata la perdita effettiva della possibilità di svolgere lavori adeguati alla sua predisposizione”*: valutazione, quest'ultima, non illegittima né illogica, posto che un lavoratore del settore turistico-alberghiero non ha di norma bisogno della visione binoculare per lo svolgimento delle proprie mansioni.

4. Il quarto motivo di ricorso.



4.1. Col quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 112, 115, 116, 132 c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c.); sia dal vizio di omesso esame d'un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134).

Sostiene che la Corte d'appello ha omesso di pronunciarsi sull'istanza da lui formulata, intesa ad ottenere che venisse disposta una nuova consulenza tecnica d'ufficio sulla persona dell'attore, per accertare il danno psichico da questi patito. Spiega che tale istanza era giustificata dal fatto che il consulente tecnico d'ufficio *"non sottoponeva il ricorrente ad alcun test specifico, ma si limitava ad effettuare un colloquio preliminare dal quale desumeva l'assenza della riferita patologia depressiva"*.

4.2. Il motivo è inammissibile per la sua genericità, che impedisce a questa Corte di saggiarne la decisività.

4.3. La scelta di disporre o non disporre una consulenza tecnica d'ufficio, così come quella di rinnovarla o non rinnovarla, costituiscono valutazioni discrezionali riservate al giudice di merito.

L'esercizio di tale discrezionalità potrebbe tuttavia essere sindacato in sede di legittimità, perché si tradurrebbe in un vizio del procedimento, quando ricorrano due presupposti:

(a) i fatti costitutivi della domanda (o dell'eccezione) non potrebbero essere provati altrimenti che con una consulenza tecnica;

(b) il giudice trascuri di nominare un consulente; ovvero, nominatolo, trascuri di esaminare le motivate ed analitiche censure tecniche mosse al suo operato.



Nel caso di specie il ricorrente, per quanto detto, ascrive al giudice di non avere voluto rinnovare un esame medico svolto, a suo dire, *superficialmente*.

Ma una simile evenienza, di per sé, non costituisce un vizio metodologico della consulenza, e non impone al giudice di rinnovarla. Infatti, da un punto di vista teorico, in assenza d'una storia clinica documentata per patologie psichiche e di sintomi evidenti, non errerebbe il consulente che evitasse di disporre ulteriori ed inutili approfondimenti.

Pertanto, per potere censurare - sotto il profilo dell'illogicità manifesta della motivazione - la sentenza che avalli l'operato d'un consulente superficiale o malaccorto, è pur sempre necessario dedurre che il consulente, *se avesse correttamente condotto l'esame a lui richiesto*, sarebbe verosimilmente pervenuto a conclusioni diverse.

Applicando questi principi al nostro caso, ne discende che sarebbe stato onere del ricorrente, in questa sede, esporre quali elementi di fatto, e risultanti da quali fonti di prova, consigliavano od addirittura imponevano al consulente di non limitarsi ad un mero colloquio con la persona da visitare, ma di compiere un più approfondito esame neuropsichiatrico.

In assenza di tale allegazione il motivo va dunque dichiarato inammissibile, in quanto aspecifico.

5. Le spese.

5.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

5.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte



ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

Per questi motivi

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna Emanuele Fabrizi alla rifusione in favore di Assid s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 7.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Emanuele Fabrizi di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile